

Concordato, due principi per distribuire gli attivi

di Giulio Andreani

Nel concordato preventivo in continuità la distribuzione dell'attivo è disciplinata da due distinti principi, la cui applicazione dipende dalla natura delle risorse distribuite:

1 il valore di liquidazione del patrimonio del debitore (da determinarsi, dunque, secondo una dimensione “statica”) deve essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore in assenza della piena soddisfazione del credito di grado superiore), e dunque nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, ex [articolo 84](#), comma 5, del Codice della crisi;

2 il valore del patrimonio del debitore eccedente il valore di liquidazione (cosiddetto “valore di ristrutturazione”) può essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità relativa (fatta eccezione per i crediti da lavoro, per i quali occorre rispettare comunque la regola della priorità assoluta anche con riguardo a tale eccedenza, in base al comma 7 dell'articolo 84).

Il valore di liquidazione, che deve essere espressamente indicato nella proposta di concordato preventivo (ex [articolo 87](#), comma 1, lettera c), costituisce quindi il discrimine fra i creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell'attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi, seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono quindi equiparabili ai privilegiati non degradati, ma nemmeno ai chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato”. Di tale trattamento beneficiano tuttavia solo i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, ed è quindi solo a essi che si applica la regola della priorità relativa, poiché la quota dei crediti assistiti da privilegio speciale che eccede la capienza è trattata come credito chirografario.

I crediti tributari e gli apporti esterni

Le disposizioni trovano applicazione anche per i crediti tributari, non essendo prevista in ordine a essi alcuna diversa regola e dovendosi, anzi, ritenere che già sotto la vigenza della legge fallimentare ([articolo 182-ter](#)) ai fini del loro trattamento fosse adottabile la regola della priorità relativa, in considerazione della incompatibilità del criterio della priorità assoluta con il principio della convenienza su cui si fonda la transazione.

Le citate regole non riguardano però gli apporti esterni, che sono diversi dal “valore di ristrutturazione” perché non derivano dall'impiego del patrimonio del debitore, ma, ad esempio, dai soci della società debitrice o da terzi a titolo di liberalità; il loro utilizzo è quindi libero.

Tuttavia, poiché per i crediti tributari opera il principio del divieto di trattamento peggiore rispetto ai crediti di rango inferiore, in ogni caso – cioè anche quando il soddisfacimento dei creditori è attuato mediante apporti esterni – tali crediti devono essere soddisfatti in misura migliore di quelli di rango inferiore.

10 luglio 2023